



Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA
CIVILE**

**DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI
AREA II - RIQUALIFICAZIONE E CONCORSI INTERNI**

D.M. n 296/A2CS1/1/06-1fase/DM

IL CAPO DIPARTIMENTO

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sull'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto, in particolare l'art. 12, comma 1 lettera a), il quale prevede che l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei capi squadra e capi reparto avviene, nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi, riservato al personale che, alla predetta data, rivesta la qualifica di vigile del fuoco coordinatore;

Visto il Regolamento previsto dal comma 7 del medesimo articolo 12, concernente le modalità di svolgimento dei concorsi per l'accesso al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, adottato con decreto del Ministro dell'Interno in data 12 ottobre 2007, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400/1988;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 aprile 1997 sulle dotazioni organiche delle qualifiche e dei profili professionali del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Vista la legge 10 agosto 2000, n. 246 recante: "Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco";

Vista la legge 21 marzo 2001, n. 75 recante: "Potenziamento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco";

Visto il Decreto interministeriale del 27 gennaio 2005 di incremento della dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 420 unità complessive, ripartite per qualifiche dirigenziali e per profili professionali;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 85 in data 21 marzo 2005, di rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, aree funzionali, posizioni economiche, profili professionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994 n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

.I.



Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA
CIVILE**

**DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI
AREA II - RIQUALIFICAZIONE E CONCORSI INTERNI**

- 2 -

Considerato che alla data del 31 dicembre 2005 risultavano vacanti n. 434 posti, di cui n. 399 da generico, n. 13 da sommozzatore, n. 19 da portuale, e n. 3 da radioriparatore, nella qualifica iniziale del ruolo dei capi squadra e capi reparto;

D E C R E T A

Art. 1

Posti disponibili per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, e modalità di accesso

Ai sensi del comma 1 lettera a) dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 217 del 13 ottobre 2005, è indetta una procedura selettiva mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione, per la copertura di 260 posti - pari al 60% dei posti disponibili al 31 dicembre 2005, di cui 239 da generico, 8 da sommozzatore, 11 da portuale e 2 da radioriparatore - nella qualifica di capo squadra del ruolo dei capi squadra e capi reparto, conferibili con decorrenza 1.1.2006 e riservata esclusivamente al personale in servizio, che nella predetta data rivesta la qualifica di vigile coordinatore del ruolo dei vigili del fuoco.

In prima applicazione, ai sensi del sopra citato regolamento ministeriale del 12 ottobre 2007, è ammesso al concorso il personale inquadrato nella qualifica di vigile coordinatore ai sensi dell'articolo 149, comma 4 del D.lgs n. 217/2005, purché in possesso degli altri requisiti previsti.

Per difetto del predetto requisito l'Amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con proprio decreto.

Non è ammesso al concorso il personale che nel biennio precedente la data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

L'accesso alla qualifica di capo squadra avviene attraverso il superamento di uno specifico corso di formazione professionale della durata non inferiore a tre mesi, al quale si accede sulla base di una graduatoria per titoli formata ai sensi del successivo art. 5.

Le sedi disponibili risultano dall'elenco allegato al presente bando (all. B), elenco che l'Amministrazione provvederà ad integrare prima della scelta sede di cui al successivo articolo 6.

./.



Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA
CIVILE**

**DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI
AREA II - RIQUALIFICAZIONE E CONCORSI INTERNI**

- 3 -

Art. 2

Presentazione della domanda

Le domande di ammissione alla procedura per il passaggio al profilo di capo squadra, redatte sull'apposito modulo allegato al presente bando (all. A), devono essere presentate presso i Comandi provinciali dei vigili del fuoco, le Direzioni o gli Uffici di appartenenza, pena l'esclusione, entro il **21 febbraio 2008**.

La data di presentazione delle domande è documentata dal timbro a data apposto sulla stessa dall'ufficio di appartenenza.

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare:

- a) cognome e nome;
- b) luogo e data di nascita;
- c) sede di servizio;
- d) titoli di studio posseduti;
- e) anzianità nella qualifica attuale di vigile coordinatore;
- f) restante anzianità di servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- g) eventuale sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria, riportata nel biennio precedente la scadenza dei termini di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;
- h) periodi usufruiti di aspettativa, che non prevedono la maturazione dell'anzianità di servizio;
- i) periodi di dimissioni dai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- l) corsi di aggiornamento professionale;
- m) corsi per l'acquisizione di qualificazioni risultanti da appositi brevetti o patenti ovvero da certificazioni dell'Amministrazione..

Art. 3

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è composta da almeno due dirigenti, di cui uno con funzioni di Presidente, da un componente appartenente a un ruolo non inferiore a quello degli ispettori e dei sostituti antincendio e da un segretario.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale ai sensi dell'art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni e integrazioni.

./.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA
CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI
AREA II - RIQUALIFICAZIONE E CONCORSI INTERNI

- 4 -

Art. 4 Titoli e punteggi

Le categorie dei titoli ammessi a valutazione, con a fianco il punteggio attribuito, sono le seguenti: titoli di studio; corsi di aggiornamento (escluso quello basico ivi compreso, per gli specialisti, il corso per il conseguimento della specializzazione); anzianità di servizio.

Titoli di studio

- | | |
|--|------------|
| 1) Diploma di qualifica, rilasciato da Istituto d'istruzione secondaria superiore | punti 0,50 |
| 2) Diploma di istruzione secondaria di secondo grado | punti 1 |
| 3) Laurea attinente alla qualifica messa a concorso | punti 2 |
| 4) Laurea magistrale attinente alla qualifica messa a concorso | punti 2,50 |
| 5) Diploma di specializzazione, conseguito al termine di corsi di specializzazione istituiti dalle Università, attinente alla qualifica messa a concorso | punti 3 |

I punteggi dei titoli di studio non sono fra loro cumulabili ma si considera esclusivamente il titolo che dà luogo al punteggio più elevato. I punteggi sono ridotti della metà nel caso di titoli non coerenti con l'attività professionale della qualifica a concorso.

Corsi di aggiornamento professionale

1) La frequenza con profitto a corsi di aggiornamento professionale organizzati dall'amministrazione in materie attinenti l'attività istituzionale, è valutata 0,25 punti per ogni settimana o periodo di 36 ore. I punteggi dei corsi di aggiornamento professionale sono cumulabili fra loro fino ad un massimo di punti 3.

2) Nei limiti di cui al punto 1), vengono valutati anche i corsi per l'acquisizione delle qualificazioni risultanti da appositi brevetti o patenti ovvero da certificazioni dell'Amministrazione.

Non è ammesso a valutazione il corso basico, ivi compreso, per gli specialisti, quello per il conseguimento della specializzazione.

Anzianità

L'anzianità posseduta nel ruolo dei vigili del fuoco viene valutata per ogni anno punti 2,00.

Le frazioni di anno sono calcolate in dodicesimi.

I predetti titoli devono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione.

./.



Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA
CIVILE**

**DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI
AREA II - RIQUALIFICAZIONE E CONCORSI INTERNI**

- 5 -

Art. 5

Graduatoria di ammissione al corso di formazione professionale

Sulla base del punteggio riportato nei titoli indicati all'articolo 4 del presente bando, viene formata la graduatoria per la successiva ammissione al corso di formazione professionale.

A parità di punteggio prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.

L'ammissione al corso di formazione professionale avviene nel limite dei posti di cui all'articolo 1 e secondo l'ordine della graduatoria di cui al presente articolo, previa scelta della sede di servizio da parte del personale collocato in posizione utile, secondo le procedure indicate al successivo articolo 6.

Art. 6

Scelta della sede

Sulla base della graduatoria di cui all'art. 5, accede al corso di formazione professionale un numero di concorrenti pari a quello dei posti messi a concorso. Al fine di una migliore razionalizzazione del corso di formazione, la predetta graduatoria determina la scelta della sede di assegnazione tra quelle disponibili all'atto del bando e non produce effetti ai fini della posizione di ruolo che resta disciplinata dal successivo articolo 8 del presente bando.

I concorrenti utilmente collocati nell'ambito dei posti messi a concorso scelgono, secondo l'ordine della graduatoria, la sede di assegnazione tra quelle disponibili all'atto del presente bando.

Hanno la precedenza – sempre secondo l'ordine di graduatoria – i candidati che scelgono la stessa sede ove già prestano servizio.

Il personale in possesso di specializzazioni nautiche (padroni di barca, motoristi navali e comandanti di altura), i sommozzatori e i radiatoriparatori possono scegliere **esclusivamente** le sedi dove operano i relativi nuclei specialistici, nel limite dei posti indicati nelle premesse del presente bando per ciascun nucleo.

La rinuncia è ammessa esclusivamente prima dell'inizio del corso. In tal caso si procede allo scorrimento della graduatoria fino alla copertura dei posti disponibili. I posti rimasti comunque scoperti sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione professionale, agli idonei del concorso di cui all'articolo 12 lettera b) del D.lgs n. 217/2005, secondo quanto previsto dall'articolo 12 comma 5 del medesimo decreto legislativo.

./.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA
CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI
AREA II - RIQUALIFICAZIONE E CONCORSI INTERNI

- 6 -

In ogni caso, i posti rimasti non coperti, compresi quelli destinati al personale specialista, verranno considerati disponibili e saranno attribuiti con le successive procedure concorsuali, secondo quanto previsto dall'articolo 12 comma 1 del D.lgs n. 217/2005.

Art. 7

Corso di formazione professionale

Il corso di formazione professionale ha la durata non inferiore ai tre mesi e si articola sulla base di quanto stabilito dal Regolamento approvato con decreto del Ministro dell'Interno datato 12 ottobre 2007, n. 236, da svolgere presso le strutture didattiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, finalizzato a fornire ai discenti un bagaglio professionale e culturale adeguato ai compiti e alle funzioni inerenti alla qualifica cui essi accederanno.

Il programma didattico, le materie e l'articolazione delle verifiche intermedie saranno rese note con successiva comunicazione, prima dell'inizio del corso stesso.

Durante la frequenza dei corsi, l'eventuale dimissione dei candidati ammessi avviene secondo le disposizioni dell'articolo 13 del D.lgs n. 217/2005.

Art. 8

Graduatoria finale

La procedura concorsuale di cui al presente bando si concluderà con l'esame finale del corso di formazione professionale, da effettuarsi con modalità che saranno rese note con successiva comunicazione, prima dell'inizio del corso stesso.

Ai candidati viene attribuito un punteggio massimo di 30 punti. L'idoneità si intende conseguita con un punteggio non inferiore a 21 punti.

La graduatoria finale di merito del corso di formazione professionale cui all'art. 7, approvata con decreto ministeriale e pubblicata sul Bollettino Ufficiale del Ministero dell'Interno, è formulata sulla base del punteggio riportato nell'esame di fine corso e determina la posizione di ruolo dei vincitori nella nuova qualifica.

A parità di punteggio si applicano i criteri di cui all'art. 5 del presente bando.

A parità di decorrenza giuridica, i vincitori del concorso di cui al presente bando precedono nel ruolo i vincitori del concorso di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b) del D.lgs n. 217/2005.

./.



Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA
CIVILE**

**DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI
AREA II - RIQUALIFICAZIONE E CONCORSI INTERNI**

- 7 -

Dalla data di pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell'Interno per l'apposizione del visto.

Roma, 22 gennaio 2008

F.to IL CAPO DIPARTIMENTO
(Pecoraro)